

Progetto di legge
per l'estensione alla Sardegna delle leggi
vigenti sulle opere pie del Continente,
adottato dalla Camera dei Senatori
nella sua seduta del 22. ^gmbre 1849.

Art. 1°

Il R. Editto 24. x ^gmbre 1836, col quale si prescrive per gli Istituti di carità e di beneficenza degli Stati di terraferma un sistema economico simile a quello in vigore nell'esercizio delle R. finanze e si danno altre analoghe disposizioni, sarà pubblicato nella Sardegna ed avrà forza di legge a cominciare dal giorno di detta pubblicazione, con le eccezioni, modificazioni ed aggiunte di cui infra.

Art. 2°

All' Art. 3° s'intenderà sostituito il seguente:

« L'anzidetto bilancio verrà formato per originale e copia da trasmettersi a diligenza delle rispettive Amministrazioni all' Intendente della Provincia fra tutto il mese di Settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. »

Art. 3°

Si intenderanno ommesse le disposizioni inserite all' Art. 13° e che si riferiscono in particolare agli Istituti di carità delle Città di Torino, Ciamberi e Genova, e quelle dell' Art. 28° dello stesso Editto.

Art. 4°

La competenza per l'approvazione delle malleverie dei contabili e per la cancellazione delle ipoteche, di cui si parla all' Art. 29°, s'intenderà trasferita nei Consigli d'Intendenza, giusta il disposto dalle R. P. P. del 31. x ^gmbre 1842, già prima d'ora pubblicate nella Sardegna.

Art. 5°

Il primo alinea dell' Art. 37° s' intende modificato nei termini seguenti:
« Il Consiglio generale di carità in Cagliari è abolito. Sono tuttavia
« conservati i Consigli particolari instituiti colla Carta Reale 17. Giugno 1837,
« soltanto per somministrare all' Autorità amministrativa tutti i Documenti
« esistenti presso di essi, relativi agli Istituti di carità e di beneficenza,
« e tutti gli schiarimenti che saranno loro richiesti dalla prefata Autorità. »

Art. 6°

All' Art. 44° s' intendevano surrogate le disposizioni seguenti:
« Saranno instituite nei singoli Comuni della Sardegna le Congregazio-
« ni di carità nelle forme determinate all' Art. 37° e seguenti, ed avranno
« le medesime esclusivamente l' amministrazione economica e finanziaria, non
« solo degli spedali civili, ma anche di tutte le altre preesistenti opere
« pie e lasciti laicali soggetti alla podestà civile, i quali non abbiano
« una speciale amministrazione. »

Art. 7°

All' Art. 45° s' intenderà sostituito quanto segue:
« Per cura del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' In-
« terno saranno diramate nella Sardegna le istruzioni per l' esequimento
« del R. Editto 24. x^{bre} 1836, modificate secondo le disposizioni anzi-
« dette »

Art. 8°

Sono abolite tutte le leggi vigenti in Sardegna, intorno all' am-
ministrazione delle opere pie laicali, o miste per la parte laicale.
Mandiamo inoltre pubblicarsi ed osservarsi nella Sardegna le se-
guenti leggi, relative all' esercizio delle opere pie, cioè:

1° Manifesto Camerale 11. marzo 1837.

2° Lettere Patenti 18. x^{bre} 1838.

3° Altre 13. x^{bre} 1845.

4° R. Brevetto 8. luglio 1847.

Torino addi 24. x^{bre} 1849.

Il Presidente del Senato
Mauro

Prop. 67 Progetto di legge.

Art. 169 Adottati dalla Camera dei Senatori il 22 9^{to} 1849

è presentato dal Ministro dell'Interno alla Camera di Rappres.
in tornata del 1. 4^{to} 1849.

Supplimento alla Sardegna delle
leggi vigenti in terraferma
sulle opere pie

Signori Deputati

La necessità di compiere l'ordinata gestione
degli interessi dell'Isola di Sardegna
con quelli della rimanente parte degli
Stati continentali mi ha determinato
di presentare al Senato del Regno
un progetto di legge per l'estensione
colà delle norme vigenti in terraferma
sulle opere pie, stato discusso e
approvato nella sua tornata del 22
 febbrajo.

Ora che si trova ultimata e stabilita
l'organizzazione delle Intendenze
Generali e particolari, e quella dei Con-
sigli d'Intendenza credo che non si
possa più ragionevolmente ritardare
di coordinare questo importante ramo
di servizio colla altre leggi, e colla
attuale condizione dei tempi, e stendere
le leggi, e mandando pubblicarsi nella
Sardegna il Re. Editto N. 1600-1836,
con tutti gli altri provvedimenti che si
tengono dietro, e che hanno così

anche in tutte le altre prefesistenti per
più lafetti laicali fozzetti alla poffa
civile, i quali non abbiano una fpecie
amminiftrazione.

È noto di quanta utilità fia ftato
per il continente l'iftituzione delle
Congregazioni di Carità che hae origine
dall'editto 19 Maggio 1717, e gli ftatuti
fonno vantaggi di deono per neceffarie
confequenze attendere per la Sardegna
ove rifulta efiftervi un infinità di
minuti più lafetti laicali amminiftrati
in gran parte fenza controllo da femplici
procuratori, e da altre private perfone.

Il Miniftero ha confultato in propo-
fito la Commiffione per gli affari di
Sardigna, e quelli furono unanimi nell'op-
provare il fuddetto diftamento.

Ad un tal effetto venne preparata
il progetto di legge per la fuddetta
applicazione, e nel quale fi fono pure
efpreffe le particolari difpofizioni, e le
altre variazioni dipendenti fia dalle
fpeciali circoftanze della località, che
dalle modificazioni furvenute alla
legge del 1836, con fuffeppivi provvedi-
menti.

Le iftruzioni poi per l'efeguimento
del fuddetto editto fi manderebbero
pubblicare nell'intera loro forma e
tenore, poftillando fi fola gli articoli
che fubirono delle modificazioni delle
opportune indicazioni.

Seriffatti motivi io credo
dunque essere indispensabile che
s'ingano quanto più presto sarà possi-
bile applicate alle Provincie della
Sardigna le leggi e regolamenti di
cui è capo colle proposte modificazioni.
ed il tutto nel modo apparente dall'
unito Diviso di R. Decreto già stato
come sopra sanzionato dal Senato del
Regno, e che oggi sottopongo all'esame
di questo Parlamento.